

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2327)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PIGA)

di concerto col Ministro del Tesoro e «ad interim»
del Bilancio e della Programmazione Economica

(GORIA)

e col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(DE VITO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170,
recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative
di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982,
n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mez-
zogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980,
n. 784

ONOREVOLI SENATORI. — La politica energetica del nostro Paese, quale delineata nella revisione 1985-1987 del Piano energetico nazionale, assegna fondamentale interesse allo sviluppo del programma di risparmio energetico e di utilizzo razionale dell'energia, nonchè al potenziamento e allo sviluppo della metanizzazione del Mezzogiorno.

Tali indirizzi trovano ulteriore motivo di attualità nelle preoccupazioni sorte a seguito dell'incidente di Chernobyl e nella decisione del Parlamento di sottoporre a verifica di compatibilità con le esigenze di sicurezza dei cittadini e dell'ambiente le linee programmatiche dell'aggiornamento del Piano energetico nazionale per quanto attiene agli impianti di produzione di energia elettrica.

Assume pertanto carattere di assoluta indilazionabilità ed urgenza il tradurre in norme legislative i sopracitati indirizzi di sviluppo della politica di conservazione e di risparmio energetico e di utilizzo del gas metano nel Mezzogiorno d'Italia.

In proposito sono stati presentati due disegni di legge, il primo concernente il risparmio energetico, il secondo relativo al finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

I due citati provvedimenti hanno peraltro incontrato un *iter* parlamentare assai lungo: il primo infatti risale all'ottobre del 1984 ed è ormai alla terza lettura; l'altro è datato gennaio 1986; ciò ha impedito di utilizzare le disponibilità finanziarie poste a disposizione del settore ed ha ingenerato sfiducia negli operatori ed in quanti altri, in particolare nel Mezzogiorno, attendono di poter fruire di un servizio pubblico rappresentato dall'utilizzo del metano.

È apparso pertanto di assoluta urgenza rendere disponibili le risorse finanziarie già esistenti in bilancio, senza peraltro entrare nella problematica sollevata nel corso del dibattito parlamentare che atteneva ad aspetti di modifica della disciplina sostanziale.

La presentazione in Parlamento del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge potrà essere l'occasione per l'eventuale esame di taluno dei predetti aspetti normativi, quali ad esempio la disciplina dell'utilizzo di miscele acqua-carbone.

Con l'articolo 1 si provvede pertanto a rifinanziare gli articoli 6, 8, 10, 11 e 14 della legge n. 308 del 1982, ripartendo tra gli stessi gli stanziamenti delle leggi finanziarie 1986 e 1987 in misura proporzionale agli stanziamenti già previsti dal disegno di legge all'esame della Camera.

Con l'articolo 2 si provvede ad utilizzare, previa delibera del CIPE, le risorse del «Fondo nazionale» di cui all'articolo 26 della legge n. 308, attribuendo a detto Fondo anche le somme residue sull'articolo 8, per la parte concernente l'erogazione di contributi sugli interessi per mutui.

Con l'articolo 3 si provvede a rifinanziare la metanizzazione del Mezzogiorno, utilizzando le somme stanziato allo scopo dalle leggi finanziarie 1986 e 1987 per i predetti anni.

L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti articoli.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 1987.

Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Sono autorizzate ulteriori spese per 40 e 72 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7706, di nuova istituzione («Somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'erogazione di contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia»), e 7707 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Sono autorizzate spese per 2, 195, 10 e 26 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 2.

1. I residui del cap. 7707 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti in conto residui al cap. 7714 del medesimo stato di previsione concernente «Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili» di cui all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308 e sono ripartiti dal CIPE su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, fra i capitoli di spesa riportati nel precedente articolo 1, tenuto conto della medesima proporzione risultante dagli stanziamenti disposti con lo stesso articolo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, al netto delle disponibilità residue di cui al comma 1, nonché delle eventuali annualità per contributi in conto interessi già concessi, può essere utilizzata esclusivamente per la concessione dei contributi in conto capitale per le finalità di cui al medesimo articolo 8.

Articolo 3.

1. Per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 270 miliardi nell'anno 1987, in aggiunta alle somme già stanziata con precedenti disposizioni legislative. Detto importo è comprensivo della somma di lire 75 miliardi da destinare all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per gli adduttori secondari.

Articolo 4.

1. All'onere di lire 345 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 nell'anno 1987 si provvede, quanto a lire 95 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei consumi energetici», e quanto a lire 250 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo stesso accantonamento.

2. All'onere di lire 270 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 3 nell'anno 1987 si provvede, quanto a lire 180 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ulteriore finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno», e quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987 all'uopo utilizzando lo stesso accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1987.

COSSIGA

FANFANI — PIGA — GORIA — DE VITO

VISTO, *il Guardasigilli*: ROGNONI